

**L.R. n. 6 del 23 aprile 2021.**

**Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di Enti pubblici e Fondazioni e di rilancio della forestazione.**

**Art. 1** *Modifiche e integrazioni all'art. 1 della L.R. 42/2017.*

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 le parole "un anno dalla entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "e non oltre il 31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

3. La liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica è conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Il patrimonio residuo e le attività alla stessa demandate con la relativa dotazione di risorse umane e strumentali sono assegnati all'Azienda Calabria Lavoro.

4. I dipartimenti vigilanti e la struttura regionale di coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, sotto la loro diretta responsabilità, monitorano con cadenza bimestrale l'andamento delle attività di liquidazione di cui ai commi 1 e 3 ed adottano o propongono i necessari provvedimenti ove si riscontrino ritardi ingiustificati o difficoltà operative.

---

**Art. 2** *Aggiunta Art. 1-bis alla L.R. 42/2017- UOA Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo <sup>(2)</sup>.*

1. Dopo l'articolo 1 della L.R. 42/2017 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali. La Giunta regionale è autorizzata a definirne l'articolazione interna."

---

<sup>(2)</sup> Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 giugno 2021, n. 253*.

---

**Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di Enti pubblici e Fondazioni e di rilancio della forestazione.**

**Art. 3** *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sulla Missione 01, Programma 10 (U.01.10) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021 - 2023.

---

**Art. 4** *Pubblicazione e dichiarazione di urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.